



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO SALUTE E WELFARE
SETTORE 3 - ASSISTENZA FARMACEUTICA-ASSISTENZA INTEGRATIVA E
PROTESICA - FARMACIE CONVENZIONATE - EDUCAZIONE ALL'USO
CONSAPEVOLE DEL FARMACO**

Assunto il 12/03/2025

Numero Registro Dipartimento 368

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 3555 DEL 12/03/2025

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA GESTIONE PROVVISORIA EREDITARIA DELLA FARMACIA DEL DOTT. ASTERIO MAZZEI - SEDE FARMACEUTICA DEL COMUNE DI SAN PIETRO APOSTOLO (CZ).

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTI:

- la Legge n. 475/68 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e ss.mm.ii.;
- gli artt. 2 e 12 della L.R. n. 18/90 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 7 e 8 della Legge n. 362/91 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 13.5.96 n. 7 *“Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale”* e ss.mm.ii.;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24.6.1999 e successive modifiche;
- la L.R. 12.8.2002, n. 34, *“Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali”* e ss.mm.ii. e ravvisata la propria competenza;
- la Legge n. 124/2017 *“Legge annuale per il mercato e la concorrenza”*;
- la D.G.R. n. 572 del 24 ottobre 2024 recante: *“Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale - Approvazione modifiche del Regolamento Regionale n. 12/2022 e s.m.i.”*;
- il Regolamento Regionale n. 11/2024 recante *“Modifica del Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale n. 12/2022 e s.m.i.”* approvato con DGR n. 572 del 24 ottobre 2024 e pubblicato sul BURC n. 222 del 24 ottobre 2024, come modificato dalla D.G.R. n. 691 del 29 novembre 2024;
- il D.D.G. n. 15682 dell’8 novembre 2024, come modificato ed integrato dal D.D.G. n. 15985 del 14 novembre 2024, con cui è stato approvato il provvedimento di micro-organizzazione relativo ai Settori del Dipartimento *“Salute e Welfare”*, in attuazione della D.G.R. n. 572 del 24 ottobre 2024;
- la L.R. 1° dicembre 2022, n. 42, recante *“Riordino del sistema dei controlli interni e istituzione dell’Organismo regionale per i controlli di legalità”*;
- la D.G.R. n. 3 del 12 gennaio 2023, recante *“Regolamento delle procedure di controllo interno in attuazione dell’articolo 4, comma 7 e dell’articolo 9 della legge regionale 1 dicembre 2022, n. 42 (Riordino del sistema di controlli interni e istituzione dell’Organismo regionale per i controlli di legalità)”*;
- la D.G.R. n. 536 del 19 ottobre 2024, recante *“Approvazione Piano dei controlli di regolarità amministrativa in fase successiva – anno 2025”* e la conseguente circolare del Segretariato Generale prot. n. 765486 del 05/12/2024;
- la D.G.R. n. 444 del 12 agosto 2024 avente ad oggetto: *“DGR n. 29/2024 (Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024/2026) – Modifica ed integrazione”*;
- la D.G.R. n. 572 del 24 ottobre 2024 ed il successivo D.P.G.R. n. 69 del 24 ottobre 2024 con il quale è stato conferito al Dott. Tommaso Calabrò l’incarico di Dirigente Generale *ad interim* del Dipartimento *“Salute e Welfare”* della Giunta della Regione Calabria;
- la nota prot. n. 464967 del 23 ottobre 2023 con cui si è provveduto ad individuare quale responsabile del procedimento il dott. Otello Ambrosio, dipendente di ruolo della Giunta regionale a tempo pieno ed indeterminato inquadrato nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione, assegnato al Settore n. 3 Assistenza Farmaceutica con nota prot. n. 197748 del 3 maggio 2023;

PREMESSO che il Settore competente per l'istruttoria ha accertato:

- **CHE** dalla documentazione in atti risulta che in data 8 marzo 2025, in San Pietro Apostolo (CZ), è deceduto il dott. Mazzei Asterio, farmacista, già titolare dell'omonima farmacia gestita sotto forma di impresa individuale, sede farmaceutica del Comune di San Pietro Apostolo (CZ), corrente in Via Palmiro Togliatti n. 18, in virtù del Decreto del Medico Provinciale di Catanzaro prot. n. 7841 del 4 gennaio 1978;

- **CHE** come evincesi dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dai coeredi del defunto farmacista ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, conservata in atti, non essendovi disposizioni testamentarie l'eredità del *de cuius* si è devoluta per successione legittima al coniuge, sig.ra Gambardella Michelina, ed ai figli dott. Mazzei Gregorio Francesco e sig.ra Mazzei Francesca;

- **CHE** con istanza datata 11 marzo 2025 trasmessa a mezzo PEC di pari data, conservata in atti, il dott. Mazzei Gregorio Francesco, la sig.ra Mazzei Francesca e la sig.ra Gambardella Michelina, in qualità di eredi successibili a tenore di legge del defunto dott. Mazzei Asterio, per come risulta dalla sopracitata dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, hanno chiesto, ai sensi della vigente normativa, l'autorizzazione alla gestione ereditaria della suddetta farmacia, compresa nell'asse ereditario del *de cuius*, sotto la direzione tecnica del dott. Mazzei Gregorio Francesco, farmacista regolarmente iscritto all'Ordine professionale della Provincia di Catanzaro;

VISTI:

- l'art. 456 Cod. Civ. che dispone: <<La successione si apre al momento della morte, nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto>>;

- il comma 12 dell'art. 12 della legge n. 475/1968, che recita: <<Nel caso di morte del titolare gli eredi possono entro un anno effettuare il trasferimento della titolarità della farmacia a norma dei commi precedenti a favore di farmacista iscritto nell'albo professionale, che abbia conseguito la titolarità o che sia risultato idoneo in un precedente concorso. Durante tale periodo gli eredi hanno diritto di continuare l'esercizio in via provvisoria sotto la responsabilità di un direttore>>;

- il comma 9 dell'art. 7 della Legge n. 362/1991, così per come modificato dal comma 11 dell'art. 11 della Legge n. 27/2012, che espressamente recita: <<A seguito di acquisto a titolo di successione di una partecipazione in una società di cui al comma 1, qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2, l'avente causa deve cedere la partecipazione nel termine di sei mesi dalla presentazione della dichiarazione di successione>>;

- il comma 10 dell'art. 7 della legge 362/1991 che dispone: <<Il termine di cui al comma 9 si applica anche alla vendita della farmacia privata da parte degli aventi causa ai sensi del dodicesimo comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475>>;

- il comma 11 dell'art. 7 della legge 362/1991, che dispone: <<Decorsi i termini di cui al comma 9, in mancanza di soci o di aventi causa, la gestione della farmacia privata viene assegnata secondo le procedure di cui all'articolo 4>>;

- l'art. 31, comma 1, del D. Lgs 31/10/1990 n. 346 e successiva modifica (art. 39 D.L. 30/09/2003 n. 269 convertito in L. 24/11/2003 n. 326 confermata dall'art. 1, comma 78, L. 27/12/2006 n. 296) ai sensi del quale la dichiarazione di successione <<deve essere presentata entro dodici mesi dalla data di apertura della successione>>;

DATO ATTO CHE:

- la gestione in via provvisoria della farmacia dà luogo alla costituzione per fatti concludenti di una società di fatto, con oggetto commerciale, tra i coeredi legittimi, regolata dalle norme sulla società in nome collettivo irregolare, cui non è collegata la titolarità del diritto di esercizio della farmacia, già ascrivito al defunto dott. Mazzei Asterio e destinato a rimanere latente per la durata della gestione in via provvisoria medesima;
- al fine di assicurare la continuità del servizio farmaceutico, la società di fatto costituitasi per fatti concludenti tra i coeredi legittimi del *de cuius* prosegue la gestione in via provvisoria della farmacia avvalendosi del diritto di esercizio già ascrivito al defunto dott. Mazzei Asterio;
- il termine massimo per la gestione in via provvisoria della farmacia - ai sensi del combinato disposto dell'art. 12, ultimo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 475, e dell'art. 7, decimo comma, della legge 8 novembre 1991, n. 362 - è pari a sei (6) mesi decorrenti dalla data di presentazione della dichiarazione di successione in morte del dott. Mazzei Asterio, e che, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del D. Lgs 31/10/1990 n. 346 che dispone: "la dichiarazione deve essere presentata entro dodici mesi dalla data di apertura della

successione", il periodo complessivo di gestione ereditaria della farmacia caduta in successione è pari a mesi diciotto (18), decorrenti dalla data di apertura della successione;

CONSIDERATO CHE la richiesta in argomento è sottoposta al parere della Commissione Farmaceutica Regionale ai sensi dell'art. 2, comma 2 della L.R. n. 18/1990, previa istruttoria da parte del competente Settore;

DATO ATTO CHE con nota PEC del 12 marzo 2025 si è provveduto a richiedere ai componenti della Commissione Farmaceutica Regionale il rilascio del parere previsto dall'art. 2, comma 2, L.R. n.18/90 a mezzo i comuni sistemi informatici;

PRESO ATTO del parere favorevole reso, a maggioranza, dai componenti della Commissione Farmaceutica Regionale a mezzo i comuni sistemi informatici, con note PEC prot. n. 157573 del 12/03/2025 e prot. n. 157790 del 12/03/2025, conservate in atti;

VISTI:

- la comunicazione di avvio del procedimento effettuata ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. e trasmessa ai coeredi interessati a mezzo PEC del 12 marzo 2025, conservata in atti;
- la dichiarazione sostitutiva di certificazione conservata in atti, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 dal dott. Mazzei Gregorio Francesco in qualità di direttore tecnico responsabile della conduzione tecnico professionale della farmacia del defunto dott. Mazzei Asterio, con cui il medesimo ha attestato: 1) di aver conseguito la laurea in farmacia presso l'Università di Messina in data 18 luglio 2001; 2) di aver conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di farmacista presso l'Università di Messina nella II^a sessione dell'anno 2001; 3) di essere iscritto all'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Catanzaro al n. 1108; 3) l'insussistenza, nei propri confronti, delle condizioni di incompatibilità di cui agli artt. 7 e 8 della legge 362/1991;
- le dichiarazioni sostitutive di certificazione, conservate in atti, rese ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 dai coeredi legittimi del defunto dott. Mazzei Asterio, attestanti l'insussistenza nei propri confronti di procedimenti e/o condanne penali e/o provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale;
- le dichiarazioni sostitutive di certificazione antimafia conservate in atti, rese ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 89 del D.Lgs. n. 159/2011 dai coeredi legittimi del defunto dott. Mazzei Asterio, attestanti l'insussistenza, nei propri confronti, delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO CHE ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 3, della legge 8 novembre 1991 n. 362 la direzione tecnico-professionale della farmacia del defunto dott. Mazzei Asterio, con la connessa ed esclusiva responsabilità in ordine al suo regolare esercizio, è affidata al coerede dott. Mazzei Gregorio Francesco, farmacista in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 ed iscritto all'Ordine professionale della Provincia di Catanzaro;

RITENUTO necessario autorizzare ai sensi di legge, gli eredi legittimi del defunto dott. Mazzei Asterio, e precisamente il coniuge Gambardella Michelina, ed i figli Mazzei Gregorio Francesco e Mazzei Francesca, alla gestione in comunione ereditaria della sede farmaceutica sita nel Comune di San Pietro Apostolo (CZ), alla Via Palmiro Togliatti n. 19, per il periodo di tempo previsto dalla vigente normativa, sotto la direzione tecnica del dott. Mazzei Gregorio Francesco, farmacista regolarmente iscritto all'Ordine professionale della Provincia di Catanzaro;

FATTO SALVO l'esito delle richieste di rilascio delle comunicazioni antimafia relative ai coeredi Mazzei Gregorio Francesco, Mazzei Francesca e Gambardella Michelina, inserite nella Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) ai sensi dell'art. 87, comma 1, del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 ed individuate, rispettivamente, con Prot. n. PR_CZUTG_Ingresso_0026283_20250312 del 12/03/2025 - Prot. n. PR_CZUTG_Ingresso_0026284_20250312 del 12/03/2025 e Prot. n. PR_CZUTG_Ingresso_0026285_20250312 del 12/03/2025;

FATTI SALVI gli esiti dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, previsti dall'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

PRECISATO CHE relativamente al presente decreto non sussistono obblighi specifici di pubblicazione in ordine alla trasparenza degli atti amministrativi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 ed al P.I.A.O. vigente;

DATO ATTO CHE il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria;

SU PROPOSTA del responsabile del procedimento, nominato con nota prot. n. 464967 del 23 ottobre 2023, che attesta, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. DI AUTORIZZARE, ai sensi di legge, gli eredi legittimi del defunto dott. Mazzei Asterio, e precisamente il coniuge Gambardella Michelina, ed i figli Mazzei Gregorio Francesco e Mazzei Francesca, alla gestione in comunione ereditaria della sede farmaceutica sita nel Comune di San Pietro Apostolo (CZ), alla Via Palmiro Togliatti n. 19, per il periodo di tempo previsto dalla vigente normativa, sotto la direzione tecnica del dott. Mazzei Gregorio Francesco, farmacista regolarmente iscritto all'Ordine professionale della Provincia di Catanzaro;

2. DI NOTIFICARE copia del presente decreto, a cura del Responsabile del Procedimento, ai coeredi interessati;

3. DI TRASMETTERE copia del presente decreto, a cura del Responsabile del Procedimento, al Sindaco del Comune di San Pietro Apostolo (CZ), all'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro ed all'Ordine Professionale dei Farmacisti della Provincia di Catanzaro;

4. DI PRECISARE CHE relativamente al presente decreto non sussistono obblighi specifici di pubblicazione in ordine alla trasparenza degli atti amministrativi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 ed al P.I.A.O. vigente;

5. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi dell'art. 10 della L.R. 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

6. DI PROVVEDERE alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 ed ai sensi dell'art. 20 della L.R. 6 aprile 2011 n. 11, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

AMBROSIO OTELLO

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

CALABRO' TOMMASO

(con firma digitale)